



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2014, proposto da:

Associazione Lega Per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus e  
Federazione Italia Pro Natura, rappresentate e difese dagli avv. Claudio  
Linzola, Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio eletto presso Mario  
Barioli in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

*contro*

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni  
Michelon, Fulvia Squadroni, Giovanni R. Caineri, con domicilio eletto  
presso la Segreteria del TAR, in Venezia, Cannaregio 2277;

*per l'annullamento, previa sospensione cautelare*

dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di  
Verona n. 41 del 25.09.2014 avente ad oggetto: "Azioni verso gli animali  
selvatici allo stato brado che determinano pericoli per la sicurezza";  
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato, formulando istanza di sospensione cautelare anche monocratica, l'ordinanza contingibile ed urgente, meglio specificata in epigrafe, avente ad oggetto "Azioni verso gli animali selvatici allo stato brado che determinano pericoli per la sicurezza".

Le ricorrente hanno denunciato i seguenti vizi:" I) *Illegittimità per violazione di legge: violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione all'art. 54 de D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di ponderazione;* II) *Illegittimità per violazione di legge: violazione dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;* III) *Violazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto altro profilo e dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; eccesso di potere sotto il profilo dell'incompetenza assoluta;* IV) *Illegittimità per violazione dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere sotto il profilo della indeterminatezza e della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;* V) *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 e 54 Cod. Pen.; illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento".*

Con decreto presidenziale n. 506 del 7.10.2014, è stata accolta l'istanza cautelare urgente, con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata in data 28.10.2014, le ricorrenti, dopo aver precisato che con ordinanza n. 48 del 15.10.2014, il Sindaco del Comune intimato aveva ritirato in via di autotutela l'ordinanza impugnata, hanno chiesto la dichiarazione di improcebilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale a carico dell'Amministrazione e rifusione del contributo unificato versato.

Con atto di costituzione depositato in data 29.10.2014, il Comune di Verona, richiamata l'ordinanza n. 48 del 15.10.2014 di revoca del provvedimento qui impugnato, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione vista la possibilità di decisione in forma semplificata.

Come precisato sia dalle ricorrenti che dall'Amministrazione resistente, con ordinanza n. 48 del 15.10.2014, il Sindaco del Comune resistente, per le ragioni ivi indicate, ha disposto la revoca della precedente ordinanza n. 41 del 25.9.2014, oggetto del presente giudizio.

Pertanto, alla luce della suddetto provvedimento di autotutela, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, CPA.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, richieste espressamente da parte ricorrente unitamente alla rifusione del contributo unificato, si osserva quanto segue.

E' noto che, in base alle regole di cui all'art. 26 C.P.A., che disciplina la

liquidazione delle spese giudiziali nel processo amministrativo richiamando espressamente le norme del c.p.c., il giudice, anche quando dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell'interesse azionato dalla parte ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l'esito del giudizio, nell'ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall'Amministrazione, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (da ultimo *Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4695*).

Ebbene, come già evidenziato nel decreto cautelare monocratico, nel caso in esame, non pare sussista dubbio alcuno in ordine al fatto che il provvedimento impugnato fosse non solo inficiato dal denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, ma fosse viepiù carente dei presupposti richiesti dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti. Invero, si ricorda, sinteticamente, che le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione; tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l'ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza.

A fronte degli esposti elementi caratterizzanti l'istituto in esame, in

relazione alla segnalata presenza di lupi e cinghiali, il provvedimento impugnato: -non motiva (a parte un del tutto insufficiente richiamo a generiche segnalazioni di danni ad animali) in ordine ai presupposti, che devono essere attuali e concreti e non meramente potenziali o eventuali, di necessità ed urgenza, indispensabili, come detto, per l'adozione dell'atto *extra ordinem* in questione; -non specifica le ragioni in base alle quali la paventata situazione di pericolo non potrebbe essere affrontata e risolta in maniera efficace con gli ordinari strumenti previsti dall'Ordinamento, peraltro esistenti nel caso in discussione, come dimostra la legge n. 157/1992; -non rappresenta gli elementi costituenti pericolo per "l'incolumità pubblica" e per "la sicurezza urbana" ex art. 54, comma 4, de D.Lgs. n. 267/2000; -appare del tutto sproporzionato rispetto al fine che si era inteso raggiungere.

Sotto questo profilo, dunque, ritenuti fondati i primi tre motivi di ricorso, l'esito ipotetico del giudizio sarebbe stato negativo per l'Amministrazione comunale e, conseguentemente, le spese del giudizio stesso, in base al richiamato criterio della soccombenza virtuale, sono da porre a carico di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo, considerando anche la ridotta attività processuale posta in essere.

Per quanto attiene all'obbligazione di pagamento del contributo unificato, di cui parte ricorrente ha chiesto la rifusione con la memoria da ultimo depositata, è necessario osservare ulteriormente quanto segue. L'art. 13, comma 6 bis 1., del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che "*L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio*".

Secondo la giurisprudenza, il contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione *ex lege*

sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, già predeterminato (*Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105*).

A prescindere dal regolamento delle spese di giudizio, è dunque la parte soccombente ad essere comunque tenuta a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato da essa versato.

Tuttavia nel caso in cui il giudizio venga definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere, il collegio, pur in presenza di una obbligazione *ex lege*, deve farsi carico di indicare la parte soccombente proprio ai fini della individuazione della parte su cui ricade l'obbligo del pagamento del contributo unificato.

Anche a tale proposito, peraltro, soccorre il ricordato principio della soccombenza virtuale, invocabile per individuare la parte tecnicamente soccombente su cui ricade l'obbligazione legale di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, parte che, nel caso in discussione, come precedentemente precisato, è da individuarsi nell'Amministrazione Comunale di Verona.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

condanna il Comune di Verona al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di causa che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA e oneri come per legge ed alla rifusione del pagamento

del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)